

# **TI\_GERICHTE 11.2023.122 vom 12. September 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-09-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2023.122](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2023.122)

FR: TI\_GERICHTE 11.2023.122 du 12 septembre 2025

IT: TI\_GERICHTE 11.2023.122 del 12 settembre 2025

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangono in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su punti regolati consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice – come nel caso in esame – non sussisteva tuttavia controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2023.85 del 22 gennaio 2024 consid. 1). Nella fattispecie l'appellante contesta l'omologazione dell'intera transazione che verte su numerosi beni mobili e immobiliari del valore di oltre fr. 5 000 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'attrice il 23 agosto 2023 (tracciamento dell'invio n. \_\_\_\_\_, agli atti). Introdotto il 22 settembre 2023 (tracciamento dell'invio n. \_\_\_\_\_, agli atti), ultimo termine utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

### **E. 2**

Nelle osservazioni all'appello AO1 richiama svariati incarti dei procedimenti (civili e penali) che lo oppongono alla moglie al fine di dimostrare la “scaltrezza e la malafede” dell'appellante e produce un documento relativo al tasso di cambio del franco con la sterlina inglese nell'agosto 2023 (doc. 2 di appello). Nella sua replica spontanea AP1 postula l'audizione del Pretore e della segretaria. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono adottati immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto, l'andamento del cambio è un fatto notorio (DTF 150 III 212 consid. 2.2). Quanto alle richieste d'edizione, a prescindere dalla loro compatibilità con l'art. 317 cpv. 1 CPC, gli incarti richiamati non appaiono di rilievo ai fini del giudizio, come si vedrà in appresso (consid. 6e). Relativamente all'audizione del Pretore e della segretaria la richiesta, formulata solo con la replica spontanea, è tardiva (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC). Ad ogni modo, come si vedrà in appresso, le prove risultano senza interesse sia per l'esito del giudizio odierno sia perché le circostanze che essa intende dimostrare con tale mezzo di prova – l'essere stata dissuasa dal Pretore e dal marito dal ritirare l'azione di divorzio – sono ininfluenti ai fini del giudizio odierno perché essa non impugna il principio del divorzio. Nulla osta alla trattazione dell'appello.

### **E. 3**

Nella sentenza impugnata il Pretore ha omologato, senza modifiche, l'accordo completo raggiunto dai coniugi all'udienza del 21 agosto 2023 considerandolo adeguato, chiaro e

completo. AP1, che si professa “profana del diritto”, sottolinea che a quell'udienza non era rappresentata da un legale, ciò che le ha impedito di poter maturare una scelta consapevole, dato che tutto si è svolto durante una sola udienza, durata sei ore e terminata alle 20:10, in cui essa si è sentita costretta a porre fine alla controversia, “fosse solo per estenuazione e sfinimento”. L'appellante evidenzia di avere avvertito più volte il Pretore di non essere nelle condizioni di tutelare i propri diritti in una causa estremamente complessa senza essere patrocinata, chiedendogli la nomina di un avvocato. Essa soggiunge poi di avere postulato all'inizio dell'udienza, sia oralmente sia sulla scorta di uno scritto che il Pretore non ha assunto, il ritiro dell'azione di divorzio, ma di essere stata dissuasa dal marito e dal Pretore “facendole credere che l'unica via percorribile fosse l'omologazione di una transazione che ponesse fine alla lite”. AP1 adombra poi la manifesta sproporzione a suo discapito dell'accordo, poiché tutte le spese, oneri ipot ecari e carico fiscale dei due immobili in proprietà le sono stati accollati, mentre il convenuto beneficerà del ricavo netto della vendita degli stessi. Inoltre, essa soggiunge, “si sorvola” sulle contestazioni da lei formulate durante la procedura, in particolare sul destino dei valori depositati a Lo\_\_\_\_\_ e sull'esistenza di altri averi all'estero (conti bancari, immobili, trust ecc.). L'appellante considera altresì la transazione incompleta in merito alla suddivisione degli averi previdenziali rimproverando al Pretore di avere liquidato la questione, in spregio del principio inquisitorio, limitandosi a menzionarne l'inesistenza di beni all'estero e trascurando che l'esistenza di averi del genere impone al giudice svizzero di applicare l'art. 124e cpv. 2 CC o rinviare a un procedimento apposito. Da tali circostanze, essa deduce che l'omologazione della convenzione contravviene le norme di diritto imperativo poiché non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione, ma la sua conclusione è stata conseguita per i suoi timori e la sua inesperienza. Da ultimo AP1 eccepisce che la transazione è viziata per timore poiché il marito ha indicato che in caso di adesione all'accordo avrebbe ritirato le denunce penali nei suoi confronti. Se non che essa, priva di conoscenze giuridiche, non ha compreso che trattandosi di reati perseguibili d'ufficio i procedimenti penali sarebbero andati avanti ugualmente. Ciò dimostra una volta di più – essa epiloga – che la sua volontà è viziata, siccome non poteva comprendere le premesse e le reali implicazioni dell'accordo.

#### **E. 4**

Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale (art. 279 cpv. 1 CPC). La convenzione sugli effetti del divorzio può essere censurata per inosservanza dell'art. 279 cpv. 1 CPC e la disattenzione può vertere tanto su un preteso vizio della volontà – diversamente da quanto crede il convenuto (osservazioni pag. 11) – quanto sul fatto che la convenzione non sia stata conclusa dopo matura riflessione, non sia chiara, non sia completa o sia “manifestamente inadeguata” (sentenza del Tribunale federale 5A\_270/2021 del 12 luglio 2021 consid. 9.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.60 del 27 giugno 2017 consid. 2 con rinvii). Nel quadro di un appello contro la decisione con cui il Pretore omologa la convenzione sugli effetti del divorzio, la giurisdizione di secondo grado può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice precedente sull'ammissibilità dell'accordo facendo a sua volta il controllo a norma dell'art. 279 CPC (sentenza del Tribunale federale 5A\_96/2018 del 13 agosto 2018 consid. 2.2.3 in: FamPra.ch 2018 pag. 1028; v. anche Stoll/Burri in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, Art. 219-408 ZPO, 4<sup>a</sup> edizione, n. 26 ad art. 279; Trezzini , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 3<sup>a</sup> edizione, n. 3 ad art. 289). L'esistenza di un valido consenso è però presunta ( Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2<sup>a</sup> edizione, n. 12 ad art. 279 ; Meier, Les conventions sur les effets du divorce: questions choisies, in: Symposium en droit de la famille, Losanna 2020, pag. 115). Il coniuge che chiede di non omologare la convenzione di divorzio ha l'onere di allegare e provare l'assenza delle condizioni dell'art. 279 CPC (sentenza del Tribunale federale 5A\_96/2018 del 13 agosto 2018 consid . 2.2.6 in: FamPra.ch 2018 pag. 1030).

## **E. 5**

Controverso è in primo luogo il fatto che il Pretore abbia omologato la convenzione sugli effetti del divorzio dopo essersi convinto “che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione”. Quest'ultima condizione presuppone che il giudice si sia sincerato che le parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione, compiacenza o sfinimento ( sentenza del Tribunale federale 5A\_683/2014 del 18 marzo 2015 consid. 6.1 ; analogamente: RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b; v. anche per l'omologazione in appello: I CCA sentenza inc. 11.2023.51 del 12 febbraio 2024 consid. 1; Trezzini , op. cit., n. 8 ad art. 279). Un tale esame va effettuato tramite domande alle parti o il loro ascolto ( Stoll/Burri , op. cit., n. 12 ad art. 279; Bähler in: Basler Kommentar ZPO, 4<sup>a</sup> edizione, n. 2a ad art. 279). L'esigenza di matura riflessione può anche evincersi dagli atti o dalle circostanze del caso, quali la durata della vita separata o delle trattative, una riserva di revoca o il patrocinio di un avvocato ( Stalder/Van De Graaf in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3<sup>a</sup> edizione, n. 4 ad art. 279 con rinvii; Spycher , in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione 2012, n. 23 ad art. 279). Un accordo stipulato nel corso di un'udienza al cospetto dei rispettivi legali si suppone concluso “dopo matura riflessione” (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b con riferimento; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 6b), anche se l'udienza è durata a lungo, perlomeno se le parti hanno beneficiato di sospensioni per discutere dell'accordo con i rispettivi legali (sentenza del Tribunale federale 5A\_683/2014 del 18 marzo 2015 consid. 6.2; 5A\_74/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.2: udienze di oltre 4 ore). Nondimeno, se l'accordo è stato concluso immediatamente al termine di un'udienza lunga ed estenuante (■séance marathon■), anche se alla presenza del giudice, le parti possono sentirsi sotto pressione, sicché converrebbe idealmente concedere loro un termine per confermare l'accordo ( Tappy , op. cit., n. 12b ad art. 279; Bohnet in: Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 31 ad art. 279; Stein-Wigger in: FamKommentar, Scheidung, vol. II, 3<sup>a</sup> edizione, n. 12 ad art. 279 CPC). Il presupposto della matura riflessione va vagliato in particolar modo se le parti o una di esse non sono patrocinate ( Tappy , op. cit., n. 12 ad art. 279). Questa Camera ha considerato stipulata dopo matura riflessione una convenzione firmata durante un'udienza da un coniuge non patrocinato, il quale aveva però avuto almeno un mese e mezzo per riflettere sull'intesa raggiunta e, pur essendo stato avvertito dal Pretore che in caso di silenzio e mancata opposizione gli accordi sarebbero stati omologati e la procedura conclusa, non aveva reagito nemmeno dopo la comunicazione dell'adesione della controparte (I CCA sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020 consid. 5).

## **E. 6**

Nella fattispecie la convenzione è stata conclusa alle prime arringhe del 21 agosto 2023 ed è stata omologata dal Pretore il giorno seguente. A quell'udienza, iniziata alle 14.10 e terminata alle 20.10, AP1 si è costituita personalmente mentre AO1 è comparso assistito dall'avv. PA2 e la Mlaw M\_\_ W\_\_. Il verbale si limita a riportare che le parti, dopo aver proceduto a una discussione informale, sono addivenute a una convenzione, che il Pretore, al termine dell'udienza, ha definito “omologabile”, dando atto in modo lapidario che la convenzione è adeguata alle circostanze, chiara e completa e che nulla osta all'omologazione. Nelle condizioni descritte, occorre verificare se, come sostenuto dall'appellante, sussistevano indizi per dubitare della presunzione (sopra, consid. 5) che essa abbia firmato la convenzione “dopo matura riflessione”. a) Nel caso precipuo, i coniugi vivono separati da fine aprile 2015 e dagli atti non risulta che prima del 21 agosto 2023 essi avessero mai discusso un possibile accordo transattivo. Anzi la cronistoria processuale fa stato di una procedura particolarmente litigiosa, con numerose procedure cautelari e svariati incidenti processuali, così come l'esistenza di procedimenti penali ed esecutivi correlati alla separazione coniugale. Né il convenuto pretende che prima di quell'udienza tra le parti vi siano state discussioni volte a risolvere la procedura di divorzio con un accordo. L'udienza poi è stata indetta per le prime arringhe, in cui, di regola, dopo un'esposizione orale delle reciproche pretese, le parti si limitano a offrire le loro prove (art. 228 CPC). Dal verbale risulta, del resto, che le parti, al termine di una discussione informale, hanno concluso la convenzione, che è stata riportata nel verbale, poi sottoscritto dai coniugi. Il caso in esame si distingue quindi da quello in cui la convenzione è conclusa prima dell'udienza, ipotesi in cui si impone per il giudice di verificare, al momento dell'omologazione (cfr. DTF 145 III 474 consid. 5.6), il carattere libero, meditato e tuttora attuale delle manifestazioni di volontà delle parti mediante puntuali domande, che per taluni autori e tribunali devono persino essere verbalizzate ( Stalder/ Van De Graaf, op. cit., n. 4 ad art. 279 con rinvii). b) È poi incontestato che all'udienza del 21 agosto 2023, contrariamente al marito, AP1 non era accompagnata da un patrocinatore. Ciò si deve invero a una sua precisa scelta, anche perché, come rilevato dal Pretore, essa era “perfettamente in grado di reperire un patrocinatore che potesse rappresentarla”, ciò che per altro era stato il caso, nella sola procedura di divorzio avendo cambiato almeno sette patrocinatori (sopra consid. C). E come accertato dalla terza Camera civile, l'interessata aveva indicato l'avv. M\_\_\_\_\_ Z\_\_\_\_\_ in quanto “l'unica che con gentilezza è stata disponibile a chinarsi sul mio caso” e che “sarebbe volenterosa di aiutare sia me, che mia figlia, facendo del suo meglio” (sentenza inc. 13.2023.74 del 19 ottobre 2023 consid. 4). Se non che l'interessata non poteva dirsi nell'impossibilità di trovare i fondi necessari per continuare a farsi assistere da un legale di fiducia, tanto meno se si pensa che per la procedura di appello essa ha trovato fr. 15 000.– richiestile per l'anticipo delle presumibili spese. Se quindi, per motivi suoi, l'interessata ha rinunciato a farsi patrocinare, essa andrebbe rimessa alle sue responsabilità. Certo in passato l'interessata medesima ha partecipato a numerose procedure o udienze ed era a conoscenza di ogni contestazione e richiesta del marito sin dal I a separazione, ma ciò non basta per ritenerla in qualche modo sperimentata. Ad ogni modo, comunque si opini al riguardo, AP1 non dispone di particolari cognizioni giuridiche e fino all'udienza in esame essa è sempre stata assistita da un legale che vegliasse ai suoi interessi. Solo, all'udienza del 21 agosto 2023, l'attrice non aveva così l'opportunità di discutere i dettagli dei termini della convenzione con un proprio patrocinatore o persona di fiducia. Il tutto senza trascurare che la controparte era difesa da un avvocato, per cui non sussisteva parità delle armi. c) Quanto alla durata dell'udienza, tale

fattore non è, di per sé, determinante per ritenere che la convenzione sia viziata. In concreto, nondimeno, la durata è stata di sei ore (dalle 14.10 alle 20.10), lasso di tempo indubbiamente inusuale ed eccezionale. Per comune esperienza, un'udienza di tale lunghezza è senz'altro sfiancante tanto più se intervenuta a fine giornata ben oltre gli usuali orari. Il protocollo, poi, non indica se durante la seduta ci sono state sospensioni o anche solo brevi pause. Non si disconosce che l'attrice, si fosse sentita sotto pressione o spossata, avrebbe potuto avvisare il Pretore. Né che l'appellante ha atteso la scadenza del termine di appello per segnalare di essersi sentita "indotta dalle circostanze a cedere, fosse solo per estenuazione e sfinimento". Resta il fatto che la convenzione è stata discussa e sottoscritta al termine di una seduta di sei ore senza soluzione di continuità. d) L'appellante sostiene invero di avere sottoscritto l'accordo perché come contropartita avrebbe ottenuto dal marito il ritiro delle denunce penali. A prescindere dal fatto che tale impegno non è incluso nell'accordo, ma è solo verbalizzato a parte, anche per un laico il testo è chiaro ("Il marito indica che ad avvenuta crescita in giudicato dell'intera sentenza di divorzio che omologa gli accordi qui verbalizzati si rivolgerà al Ministero Pubblico e comunicherà di desistere dalle procedure penali che vedono coinvolta la moglie su querela di parte rispettivamente di esprimere il suo disinteresse per le procedure penali perseguite d'ufficio nei confronti di sua moglie"). Ciò non lascia spazio al motivo addotto nell'appello, secondo cui essa avrebbe firmato la convenzione per paura delle conseguenze del procedimento penale in corso nei suoi confronti. e) La convenzione in esame, poi, non può dirsi semplice, ma è lunga e articolata. Lo scioglimento dei rapporti patrimoniali poteva anche non porre particolari questioni giuridiche, ma appariva di una certa complessità vista la mole di beni (mobili e immobili) da suddividere e la titolarità degli stessi. Come ammette del resto il marito, le negoziazioni sono state aspre, tanto da richiedere svariati cambiamenti. D'altro canto il fatto che per l'appellante l'accordo sia stato concluso a "suo scapito" o che essa abbia rinunciato a certe pretese non permette di ritenere che la convenzione sia stata firmata senza attenta riflessione ma per leggerezza, inesperienza o condiscendenza. Per di più, essa non contesta partitamente i vantaggi da lei conseguiti con l'accordo, evidenziati dal marito, quali la rinuncia da parte di quest'ultimo a fr. 283 975.– corrispondenti al proprio mantenimento da gennaio 2016 a dicembre 2019 (oltre alle spese processuali e ripetibili), alla rifusione di fr. 67 439.61 a carico della moglie per i costi di assicurazione e di deposito delle antichità e opere d'arte presso la F\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ e il magazzino Ca\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ di Lo\_\_\_\_\_ e alla reintegra di fr. 792 857.35 ai sensi dell'art. 208 CC per averi da lei sottratti, così come la proprietà di gran parte (74%) delle antichità e opere d'arte situate a Co o depositate a Lo\_\_\_\_\_, di tre Porsche e due Mini cooper, come pure delle borse Hermès, dei gioielli e orologi Rolex per un valore di fr. 1 000 000.– e il pagamento di debiti suoi con il pignoramento del saldo del conto EFG di oltre fr. 70 000.–. Essa pretende invero che l'esistenza e l'entità delle antichità e opere d'arte non sono comprovate, ma al riguardo sorvola sulla perizia assicurativa di G\_\_\_\_\_ J\_\_\_\_\_ (doc. 68) e sull'inventario di C\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ (doc. 2). L'appellante asserisce inoltre di aver finanziato l'acquisto dei due fondi con beni propri senza documentare l'allegazione – nella petizione motivata si è limitata a rinviare alla convenzione di separazione dei beni del 20 settembre 2014 (doc. G), che è però stata dichiarata nulla (sentenza inc. 11.2021.42 del 28 marzo 2022). Che determinati aspetti della liquidazione dei rapporti patrimoniali non siano stati toccati è possibile, ma l'appellante trascura che una transazione ha lo scopo di mettere fine a un litigio e alle incertezze circa l'esito del contenzioso mediante reciproche concessioni, evitando una disamina completa dei fatti e della loro portata giuridica. In circostanze del

genere, sotto questo profilo, non si può dire che l'accordo sia manifestamente sbilanciato. f) Visto quanto precede, se da un lato non si scorgono vizi della volontà tali da invalidare l'accordo, dall'altro non si può ignorare che l'attrice si è presentata all'udienza impreparata, che la stessa non era affiancata da un patrocinatore e che l'accordo (lungo e articolato) è stato sottoscritto al termine di un'udienza durata sei ore senza interruzioni. Presi nel loro insieme questi elementi non permettono di ritenere che AP1 sia stata messa in condizione di disporre di un tempo di riflessione sufficiente per comprendere accuratamente tutti gli aspetti dell'accordo e valutarne le possibili conseguenze. Certo, in linea di principio, non sussiste un obbligo per il giudice di concedere alle parti un termine di riflessione con riserva di revoca dell'accordo (Fountoulakis/D'Andrès in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 279), e dal verbale d'udienza non risulta che l'attrice abbia chiesto al Pretore un termine del genere ma nemmeno che il primo giudice abbia interpellato la parte sprovvista di assistenza legale in tal senso. Tutto ponderato, nelle circostanze del caso specifico, appariva tuttavia opportuno fissare alle parti un termine di riflessione, anche breve, per confermare il loro consenso. In circostanze siffatte non si può ritenere che per la moglie la convenzione sulle conseguenze del divorzio sia stata conclusa "dopo matura riflessione" nel senso dell'art. 279 cpv. 1 CPC. La fattispecie, al proposito, non è quindi paragonabile a quella esaminata dal Tribunale federale nella sentenza evocata dal marito (5A\_96/2018). Difettando una delle condizioni per l'omologazione della convenzione sottoscritta dai coniugi all'udienza del 21 agosto 2023, la decisione del Pretore non resiste alla critica. g) In definitiva, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata nella misura in cui omologa l'accordo sulle conseguenze del divorzio (dispositivo n. 2). Ciò esime dall'esaminare le censure dell'appellante sull'incompletezza e la manifesta inadeguatezza dell'accordo in esame. Visto che il litigio permane ancora sugli effetti del divorzio, gli atti vanno quindi ritornati al Pretore affinché prosegua la procedura di divorzio indicando nuovamente le prime arringhe.

#### **E. 7**

Nella misura in cui AP1 contesta unicamente l'omologazione della convenzione sulle conseguenze del divorzio (dispositivo n. 2) ma non lo scioglimento del matrimonio (dispositivo n. 1), il principio del divorzio è passato in giudicato. Ciò non è incompatibile con il principio dell'unità di giudizio in materia di divorzio (RtID I-2021 n. 32c pag. 733 consid. 12).

#### **E. 8**

Le spese processuali, stabilite tenendo conto che non è stato necessario esaminare le censure dell'appellante sull'incompletezza e la manifesta inadeguatezza dell'accordo (sopra, consid. 6g), seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice, che ha presentato appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto alle spese e ripetibili di primo grado, il Pretore si determinerà nuovamente quando statuirà sugli effetti del divorzio.

#### **E. 9**

Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.■ per un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide : 1. L'appello è accolto, nel senso che i dispositivi n. 2 e 6 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti rinviati al Pretore affinché prosegua con la trattazione dell'azione di divorzio citando le parti a una

nuova udienza per il dibattimento. 2. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste a carico di AO1 , che rifonderà all'attrice fr. 10 000.– per ripetibili. 3. Notificazione: – avv. PA1 , L\_\_\_\_\_ ; – avv. PA2 , L\_\_\_\_\_ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.